Allegato 1 alla Delib. G.R. n. 21/30 del 17.4.2025
Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali.

Oggetto: Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale a favore dei cittadini celiaci della Regione Sardegna, tra l'Azienda socio-sanitaria locale Asl n. 2 Gallura e la Ditta individuale di Simone Demuro, il cui esercizio commerciale è denominato "La Bottega di Simone".

Tra

l'Azienda socio-sanitaria locale n . 2 della Gallura con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana 2 - 2/A C.F. e Partita IVA 02891650901 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Ing. Antonio Irione C.F. RNINTN67A01F839V, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte,

e

La Ditta individuale di Simone Demuro con sede legale a Arzachena (SS) via Salvatore Ruzzittu n. 27, cap 07021 - C. F. DMRSMN06T22L093C e P.I. 03058320908 avente iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A di Sassari n. DMRSMN06T22L093C, il cui esercizio commerciale è denominato "La Bottega di Simone", nella persona di legale rappresentante Simone Demuro, dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, aggiornato ai sensi del D.M. 10.08.2018, che ha rivisto le categorie degli alimenti senza glutine disponibili sul portale web del Ministero della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio sanitario regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii.
Gli alimenti dietetici a favore degli assistiti affetti da celiachia, a carico del SSR, vengono forniti tramite l'erogazione di un tetto di spesa mensile assegnato dall'Azienda socio-sanitaria locale competente, dietro esibizione della propria tessera sanitaria e del codice PIN celiachia assegnato.
La presente convenzione ha validità, per l'erogazione degli alimenti privi di glutine, nei confronti degli assistiti residenti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, a prescindere dalla ASL di residenza dei beneficiari.

Art. 2 Prodotti concedibili

Sono rimborsabili ed erogabili dal SSR i prodotti dietetici riportati nel Registro nazionale in vigore, secondo quanto disposto dall'aggiornamento del D.M. 10.08.2018.
Tale registro è consultabile sul sito del Ministero della Salute:
Registro nazionale alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti (salute.gov.it)

Art. 3 Obblighi delle parti

La Ditta individuale di Simone Demuro si impegna a:
-determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel Registro nazionale, che deve essere esposto in maniera leggibile e chiara all'assistito e praticato a tutti gli acquirenti;

-garantire condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia;

-esporre i prodotti per pazienti celiaci in aree separate e facilmente riconoscibili al paziente;

-garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro nazionale di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, aggiornato ai sensi del D.M. 10 agosto 2018;

-garantire la fruibilità dei buoni digitali mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto;

-la presenza di eventuali resi, per qualsiasi causa, di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nel Registro nazionale;

-garantire la piena operatività e connessione informatica tra i propri sistemi gestionali di cassa e l'infrastruttura tecnica regionale al fine di consentire l'elaborazione mensile del tracciato con i dati delle erogazioni effettuate;

-emettere la fattura del mese di competenza a carico dell'Azienda socio-sanitaria locale di competenza firmataria della stessa in osservanza dell'esito dei controlli effettuati dalla piattaforma regionale.

La ASL competente si riserverà di effettuare ulteriori controlli e, in caso di difformità, chiederà alla Ditta/Società firmataria della presente convenzione l'emissione di note di accredito.
Nel caso in cui l'erogatore disponga di filiali ubicate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, la ASL presso cui insiste la sede legale del punto vendita principale è tenuta a comunicare formalmente l'avvenuta stipula della presente convenzione a tutte le ASL competenti per territorio in relazione ai singoli punti vendita.

Art. 4 Percorso dell'assistito celiaco

Gli assistiti celiaci della Regione Sardegna possono effettuare l'approvvigionamento dei prodotti dietetici senza glutine a carico del SSR presso Ditta/Società firmataria della presente convenzione a partire dalla data di decorrenza della stessa.

Il percorso dell'assistito è il seguente:

1) Accesso presso il punto vendita convenzionato;

2) Approvvigionamento dei prodotti contenuti nel Registro nazionale di cui all'art. 2 della presente convenzione;

3) Accesso alla cassa del punto vendita della presente convenzione con utilizzo della propria Tessera sanitaria e il proprio codice PIN Celiachia.

I prodotti rimborsabili dal SSR verranno detratti dal tetto di spesa mensile disponibile, in capo all'assistito, precaricato automaticamente dalla ASL.

Terminata l'operazione, l'assistito riceverà uno scontrino con l'informazione dell'ammontare del credito residuo mensile.

Eventuali differenze in eccesso rispetto al tetto di spesa mensile disponibile darà luogo all'emissione di un altro scontrino fiscale per la parte eccedente il tetto di spesa assegnato e verrà saldata dall'assistito attraverso le modalità tradizionali.

L'assistito, attraverso l'utilizzo della propria Tessera Sanitaria e il proprio PIN Celiachia, autorizza il software di cassa del punto di erogazione firmatario della presente convenzione a richiedere alla piattaforma regionale la verifica dell'ammissibilità della spesa.

La piattaforma regionale, effettuato il controllo, fornisce l'autorizzazione alla transazione e decrementa il tetto di spesa mensile dell'importo per cui è stata richiesta l'autorizzazione.

Art. 5 Fatturazione e rendicontazione

Le prestazioni effettuate dalla Ditta/Società sono fatturate alle ASL di competenza dell'assistito con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante ordine pre-concordato e fattura elettronica emessa nel rispetto delle linee guida previste dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il Nodo smistamento ordini -NSO.

Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Ditta/Società dovrà garantire, secondo le modalità tecniche comunicate dall'Azienda, sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'invio del flusso di rendicontazione contenente il dettaglio di tutte le transazioni avvenute durante il mese alla piattaforma regionale.

Allegata alla presente convenzione è presente la tabella contenente le coordinate necessarie per l'invio dell'ordine pre-concordato tramite NSO alle ASL.

Ulteriori specifiche e aggiornamenti di natura amministrativo contabile saranno consultabili nella pagina dedicata ai Buoni Alimentari – Celiachia nel sito Sardegna Salute (www.sardegnasalute.it).

Art. 6 Riservatezza e gestione dei dati

Nell'ambito del rapporto convenzionale, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (Normativa sulla protezione dei dati personali) tra cui il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii., i provvedimenti vincolanti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito il «GDPR») e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 Durata della convenzione e recesso

La durata della convenzione è fissata in 3 anni a decorrere dalla data di stipula della stessa.
La presente convenzione ha validità sull'intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna. La ASL territorialmente competente, presso la quale insiste la sede legale del punto vendita, è tenuta a trasmettere formale comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione a tutte le altre ASL operanti nel territorio regionale.
Qualora il punto vendita convenzionato disponga di filiali ubicate in territori afferenti a diverse ASL, la ASL competente per sede legale è altresì obbligata a comunicare tempestivamente alle suddette Aziende l'avvenuta convenzione, al fine di consentire le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le parti possono recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con comunicazione tramite posta elettronica certificata.
La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative e/o di carattere provvedimentale o regolamentare che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine oggetto della medesima.
In entrambi i precedenti due casi, la Ditta/Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore della disposizione normativa ovvero dell'atto provvedimentale o regolamentare.

Art. 8 Risoluzione della convenzione

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 2 Gallura possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte tramite PEC.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

c) violazione da parte della ditta/società dell'art. 6 della presente Convenzione (Riservatezza e gestione dei dati).

Art. 7 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

Art. 10 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Olbia, lì

Per la ASL di n. 2 della Gallura	Per la Ditta individuale
Il Direttore Generale	Il legale Rappresentante
Ing. Antonio Irione	Simone Demuro

Allegato alla convenzione

COORDINATE ORDINI PRE CONCORDATI NSO

AZIENDA	UFF. ORDINANTE	RESPONSABILE UFF. ORDINANTE	MAIL DEL SERVIZIO	MAGAZZINO	INDIRIZZO MAGAZZINO	CODICE UNIVOCO UO
ASL SASSARI	1-CK	ROSA PINNA	protesica.distrettosassari@aslsassari.It	1-MCK	Via Alceo Cattalochino,9,07100, Sassasi (Ss)	H4CL4Y
ASL GALLURA	2-CK	LUCIA ADDIS	morboceliaco.olbia@aslgallura.It	2-MCK	Via Bazzoni Sircana 2/A-07026-Olbia (Ss)	26P8F8
ASL NUORO	3-CK	STEFANIA CAPIZZI	stefania.capizzi@aslnuoro.it	3-MCK	VIA DEFFENU, 42-08100-NUORO	6R70OY
ASL OGLIASTRA	4-CK	SANDRO RUBIO	distretto.tortoli@aslogliastra.it	4-MCK	Via Monsignor Carchero, -08048-Tortolì	H32OS2
ASL ORISTANO	5-CK	MARIA ANTONIA CASULA	distretto.ghilarzabosa@asloristano.it	5-MCK	Via Matteotti, 27-09074	PXVDVM
ASL MEDIOCAMPIDANO	6-CK	VANESSA IBBA	celiachia@aslmediocampidano.it	6-MCK	Via Bologna, 13-09025-Sanluri (SU)	K295VH
ASL SULCIS-IGLESIENTE	7-CK	DOTT.SSA CARMELA FARRIS	carmela.farris@aslsulcis.it	7-MCK	Via San Leonardo, 1-09016-Iglesias (SU)	Y9X44A
ASL CAGLIARI	8-CK	MASSIMO CARBONI	massimo.carboni@aslcagliari.it	8-CMK	Viale Lungomare Poetto, 12-09126-Cagliari	4TJW5O